



COMUNE DI TRICESIMO

OGGETTO: ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

VISTE le seguenti delibere giuntali:

- n. 12 del 11.2.2016 con cui vengono fissate le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica finalizzate alla sottoscrizione del CCID relativamente alla parte economica anno 2016, e con cui vengono integrate le risorse del Fondo con l'importo di € 15.999,41, incremento facoltativo delle risorse del Fondo di cui all'art. 73, comma 2, lett. h) del CCRL 07/12/2006;

VISTE:

- la determina n. 23 del 15.2.2016, con cui veniva effettuata la costituzione provvisoria del Fondo per la Produttività del personale per l'anno 2016;
- la determina n. 438 del 17.10.2016 con cui veniva effettuata la costituzione definitiva del Fondo per la Produttività del personale per l'anno 2016;

VISTO atto in particolare che **il totale fondo anno 2016 è pari a Euro 150.848,51** a cui deve essere detratto l'importo di **Euro 9.512,00** relativo alle risorse connesse al trattamento economico del personale trasferito all'Ambito Socio Assistenziale e così per una disponibilità riservata all'Ente di **Euro 141.336,51 di cui € 15.000,00** per compensi previsti per le progettazioni effettuate dal personale così come evidenziato nell'allegato A);

VISTO che la trattativa sindacale per la contrattazione decentrata per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016 sono state avviate in data 11.10.2016;

VISTO che in esito a detto incontro non è stato raggiunto alcun accordo in quanto la delegazione trattante di parte sindacale, in data 11.10.2016, ha dichiarato e confermato la propria indisponibilità alla sottoscrizione dell'accordo in quanto la firma "... implicherebbe il riconoscimento dell'applicazione del Fondo in assenza delle economie pregresse, oggetto della vertenza giudiziale in corso

VISTO il DLS n. 165/2001

VISTO che il CCRL 1/8/2002, all'art. 4, comma 3, determina in 30 giorni, prorogabili di altri 30, la durata delle sessioni negoziali decentrate;

VISTO l'interpretazione autentica all'art. 65 del D.lgs 150/2009, recata dal D.LGS:141/2011 art. 5, che riconosce la piena operatività dell'art. 40 del D.lgs 165/2001 nel senso che tali disposizioni, riferite ai nuovi poteri dei datori di lavoro pubblici, assumono efficacia con l'entrata in vigore della riforma Brunetta e non con la successiva tornata contrattuale collettiva;

VISTO che la disposizione contenuta nel comma 50 dell'art. 14 della Legge Regionale 22/2010 riproduce sostanzialmente il quadro normativo di cui all'art. 40 commi 3bis e 3 ter del D.lgs 165/2001, si ritiene, in linea con l'interpretazione data dalla Funzione Pubblica Regionale, che sussista la possibilità per l'Amministrazione comunale di provvedere ad autonome determinazioni in via provvisoria, nelle materie per le quali non si è potuto raggiungere un accordo in sede negoziale, fino alla successiva sottoscrizione

dell'accordo decentrato stesso, al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTO che con deliberazione n.138 del 8.11.2016 la Giunta Comunale:

- ha preso atto che la Contrattazione Decentrata avvenuta in data 11.10.2016 non ha portato ad alcun accordo, circa il riparto e l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016;
- ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 14 comma 50 della LR 22/2010, atto unilaterale contenente le autonome determinazioni da adottare in via provvisoria sulle materie del mancato accordo, sull'utilizzo delle Risorse Decentrate anno 2016, al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento dell'attività amministrativa;

VERIFICATA la consistenza del Fondo delle risorse decentrate per il trattamento accessorio per l'anno 2016 (come da allegato A)

VISTO che il Piano Esecutivo – Piano della Prestazione ANNO 2016 è in corso di predisposizione;

VISTO:

- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, come modificato dall' art. 1 comma 456 della L.147/2013 che prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- la normativa in materia di Patto di stabilità;

- l'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 s.m.i., a norma del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

VISTO l'attuale assetto organizzativo come approvato con deliberazione giunta n.56 del 29.4.2013 e modificato con deliberazione giunta n. 100 del 5.8.2014;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 il Comune di Tricesimo ha rispettato il patto di stabilità interno come da attestazione del Responsabile del Servizio finanziario

VISTO il comma 50 dell'art. 14 della L.R. 22/2010, a norma del quale "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'ente o gli enti interessati possono provvedere scaduto il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad autonome determinazioni in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le vigenti procedure di controllo e ritenuto che, anche nell'interesse dei lavoratori, il Comune di Tricesimo debba procedere ad applicare lo strumento normativo offerto da detta norma al fine di consentire l'erogazione delle somme spettanti ai dipendenti a titolo di salario accessorio per l'anno 2016 .

VISTO CHE l'atto unilaterale si rende necessario al fine di assicurare:

- la dovuta corresponsione dei trattamenti economici connessi ad istituti ad applicazione "automatica": progressioni orizzontali in vigore, salario aggiuntivo, indennità ex art. 37 c.4 CCNL 6.7.1995;
- la continuità e il miglior svolgimento dei servizi attinenti alla Casa di Riposo con particolare riguardo all'esigenza di oneri turnati sulle 24 ore al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura;

- la continuità e il migliore svolgimento dei servizi espletati dalla Polizia Comunale con orario diurno continuo e turmato assicurando così un adeguato servizio di vigilanza in relazione alle esigenze del Comune;
- il miglior svolgimento dei servizi con particolare riguardo alla possibilità di far fronte con prestazioni di lavoro straordinario ad esigenze particolari ed imprevedibili;
- il miglior svolgimento dei servizi attraverso il riconoscimento di alcune indennità legate a specifiche responsabilità già contrattualmente previste (indennità di rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità)

RITENUTO pertanto che l'adozione dell'atto unilaterale da parte dell'Amministrazione è da considerarsi, nel caso concreto, quale provvedimento provvisorio ed urgente funzionale in assenza di accordo tra le parti, nel dovuto rispetto delle prerogative sindacali e con l'auspicio di una pronta riattivazione delle trattative al fine di addivenire alla sottoscrizione del CCDI parte economica anno 2016 e solo qualora ciò non dovesse avvenire, il provvedimento unilaterale si trasforma in atto definitivo;

DATO ATTO che l'importo previsto di € 15.000,00 (escluso dai limiti di cui all'art. 9 c. 2 bis del D.L.78/2010) utilizzato per incentivazione progettazione interna ed altre prestazioni previste dal Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 11 della LR 14/2002, non è ricompreso nel presente atto;

VISTA la delibera giunta n. 138 adottata nella seduta del 8.11.2016 che, verificato che l'incontro della delegazione trattante del 11.10.2016 non ha portato ad alcun accordo, autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale Ermacora Marco

sottoscrive

il presente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016,

relativo al personale dipendente, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione destinando le risorse decentrate come segue:

- l'importo di Euro 9.512,00 è destinato alle risorse connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all'Ambito Socio Assistenziale;
- l'importo di Euro 126.336,51 (€ 141.336,51 - € 15.000,00) è utilizzato come di seguito descritto:

	IMPORTO
Utilizzo risorse stabili per progressioni economiche orizzontali	Euro 58.582,99
Utilizzo risorse stabili per indennità di cui all'art. 37 c. 4 del CCNL 6.7.95 ind. A e B	Euro 919,92
Utilizzo risorse stabili per salario aggiuntivo (CCRL 26.11.2004 – CCRL 7.12.2006 – CCRL 6.5.2008)	Euro 23.060,60
Compenso lavoro straordinario	Euro 11.277,00
TOTALE DESTINAZIONE DELLE RISORSE STABILI	Euro 93.840,51

Utilizzo risorse variabili per indennità maneggio valori economico	Euro 580,00
Indennità di turno: personale Polizia Comunale	Euro 5.000,00
Indennità di turno e Maggiorazione per servizio in orario festivo e/o notturno – personale casa di riposo	Euro 19.100,00
Indennità di rischio	Euro 5.450,00
Indennità per specifiche responsabilità ex art. 20 lett. e) ed i) CCRL 1.8.2002 /CCRL 26.11.2004	Euro 2.366,00
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI	Euro 32.496,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE CON IL PRESENTE ATTO	Euro 126.336,51

Il presente atto è corredato della relazione illustrativa e tecnico – finanziaria e del parere dell'Organo di Revisione per il controllo.

Tricesimo, li 21.11. 2016

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
- dott. Marco Ermacora-

